

(N. 253)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Difesa

(RUFFINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 1979

Gestione degli organismi che, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, espletano attività di protezione sociale a favore del personale e dei loro familiari

ONOREVOLI SENATORI. — Il processo di espansione dei fini e degli impegni sociali della comunità in genere e dello Stato in particolare si è in questi ultimi tempi notevolmente allargato, facendo assumere alle attività culturali, ricreative e di promozione sociale un rilievo senza precedenti. In armonia con gli orientamenti più avanzati, aziende ed amministrazioni pubbliche e private pongono particolare cura per assicurare ai propri dipendenti tutte quelle strutture atte a favorire le su richiamate attività, alle quali si affiancano sovente, integrandole, iniziative intese a favorire il recupero delle energie psichiche e fisiche dei dipendenti medesimi.

Anche nell'ambito dell'Amministrazione della difesa operano particolari organismi che, pur agendo quali organi indiretti della Amministrazione, perseguono attività indi-

spensabili per il raggiungimento delle finalità di natura primaria proprie delle Forze armate.

Tali organismi si presentano in forme diverse, in relazione alle singole esigenze che sono chiamati a soddisfare, e tendono, per il proprio funzionamento, alla autosufficienza economica.

I necessari mezzi finanziari derivano loro soprattutto dal ricavato delle attività di scambio, dalle quote di associazione e dai contributi posti a carico dei beneficiari dei servizi svolti.

Gli organismi di cui trattasi, pur se possono configurarsi quali vere e proprie entità dispensatrici di particolari servizi, sono gestiti con criteri amministrativi che investono sia la gestione patrimoniale, relativa ai beni acquisiti, sia la gestione finanziaria, relativa

ad entrate o uscite in denaro; l'una e l'altra non riconducibili, nel loro insieme, al bilancio dello Stato, anche per le implicazioni di ordine strettamente economico, connesse alla redditività di tali gestioni e che si manifestano con fatti ed atti del tutto atipici rispetto alla gestione statale (conto delle merci, delle perdite, dei profitti, dei creditori, dei debitori, delle attrezzature, determinazione del capitale, eccetera).

L'unito disegno di legge, che ha lo scopo di regolare le gestioni fuori bilancio provenienti dai relativi movimenti finanziari ed economici, prevede che alle gestioni medesime si applichi la disciplina di cui all'articolo 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ancorchè esse risultino alimentate in tutto o in parte con mezzi non statali.

Una normativa del genere, sostanzialmente analoga, è già stata inserita nelle leggi di approvazione dei bilanci per gli esercizi finanziari 1978 e 1979 (articolo 147, secondo comma, della legge 27 aprile 1978, n. 143, e

articolo 140, secondo comma, della legge 28 marzo 1979, n. 88).

Con il provvedimento in questione si tende, in definitiva, a rendere permanente una disciplina già prevista da leggi che, peraltro, sono soggette ai limiti temporali dei singoli esercizi finanziari.

Gli organismi interessati alla normativa sono i circoli, le sale convegno e le mense non obbligatorie di servizio per il personale militare della Difesa nonchè le mense aziendali, i soggiorni marini e montani, gli stabilimenti balneari, gli spacci e le sale cinematografiche operanti presso enti, comandi e unità militari ed altre analoghe istituzioni ricreative.

Il provvedimento riproduce il testo di un disegno di legge (atto Camera 2557) approvato dal Senato nella precedente legislatura a seguito di rielaborazione del disegno di legge di cui all'atto Senato n. 141 e decaduto a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti finanziari ed economici delle attività relative ai circoli, alle sale di convegno e mense non obbligatorie di servizio per il personale militare della Difesa nonchè alle mense aziendali, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari, agli spacci e sale cinematografiche istituiti presso enti, comandi e unità militari, ai posti di ristoro, alle case del soldato e foresterie, operanti nell'ambito dell'Amministrazione militare e sprovviste di personalità giuridica, si applica la disciplina prevista dall'articolo 9, secondo e quarto comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ancorchè le gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte con mezzi non statali.

Art. 2.

Con regolamento di esecuzione, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le modalità da seguire per il funzionamento e la gestione contabile degli organismi di cui all'articolo 1.